



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 369 DEL 20/09/2023

**OGGETTO: CONVALIDA DI SGOMBERO, CON DIVIETO DI ACCESSO,
DELL'APPARTAMENTO DI VIA GIACALONE CIVICO 23 INTERNO 6.**

Il Sindaco

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 28/08/2023 il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità è intervenuto, su richiesta di una squadra di Vigili del Fuoco, presso Via Giacalone civ. 23 interno 6 per infiltrazioni dal tetto e connessi problemi statici;
- in sede di sopralluogo si rilevava un importante fenomeno di infiltrazione di acqua piovana nel locale soggiorno/cucina, che aveva completamente imbevuto l'intonaco intradossale, con serio rischio di distacco dello stesso, e che aveva altresì pesantemente compromesso l'impianto elettrico il cui uso risultava pericoloso per l'occupante;
- non potendo escludere un ulteriore aggravio dello stato dei luoghi ed al fine di tutelare nell'immediato l'incolumità dell'inquilina dell'appartamento, il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, disponeva verbalmente e concordemente con il capo squadra dei VV.F. lo sgombero e chiusura dell'appartamento identificato con l'interno 6 di Via Giacalone civ. 23;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 387649.I del 31/08/2023, relativa al sopralluogo del 28/08/2023, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Documento sottoscritto digitalmente

Dato atto altresì che del provvedimento di sgombero cautelativo è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota prot. 381384.U del 28/08/2023;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale numero 346 del 2010 a norma della quale, nei casi di eventi che interessino la pubblica incolumità, l'amministrazione comunale può disporre l'accoglienza in albergo o presso altre strutture delle persone che, non potendo accedere alla loro abitazione in seguito ad evento calamitoso non siano in grado di provvedere autonomamente, nei modi in essa stabiliti;

Considerato che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dirigente dott. Gianluca Giurato, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il direttore attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

CONVALIDA

la disposizione cautelativa di sgombero e chiusura dell'appartamento identificato con l'interno 6 di Via Giacalone civico 23, come disposto verbalmente in data 28/08/2023.

DISPONE

la sistemazione abitativa temporanea delle persone che non possono accedere alle loro abitazioni in seguito all'evento di cui sopra, nel caso in cui non siano in grado di provvedere autonomamente, con spese a carico della Civica Amministrazione, prevedendo fin d'ora che potrà essere prorogato il supporto abitativo ai nuclei familiari sulla base dell'eventuale perdurare dello stato di necessità, per coloro che nel frattempo non siano riusciti a trovare autonoma collocazione;

che la Civica Avvocatura avvii quanto necessario per il recupero delle spese sostenute dalla Amministrazione Comunale in relazione all'evento in oggetto a carico dei responsabili dell'evento calamitoso, così come verranno individuati nelle competenti sedi.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- ad ARTE Genova, Ente proprietario e gestore dell'unità immobiliare interessata dalle criticità, per competenza ed opportuna conoscenza;
- alla Direzione Stazione Unica Appaltante - Servizi generali - Centrale notifiche, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Territorio - Unità Territoriale Valbisagno - ed al Municipio IV Media Val Bisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Avvocatura, per quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Per il Vicesindaco delegato alla firma con
Provvedimento del Sindaco n. 365 del
14/09/2023
ASSESSORE MARIO MASCIA

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.